

la sentenza di condanna che ha colpito colui che lo porta. Or bene, io, per parte mia, mi sono invece rallegrato che l'onorevole Ferrari abbia fatta quell'allusione, abbia pronunciato quel nome, abbia mosso quel rimprovero; imperocchè io divido l'opinione in altra circostanza espressa dentro questo recinto dall'onorevole Brofferio; io credo che l'Italia e tutti gl'Italiani hanno contribuito a farla, perchè finanche i nostri passati errori hanno giovato a produrre i successi ed i vantaggi presenti. Ed io app'audivo quest'unità che si sta formando, perchè quest'unità deve fare la nazione così forte, che, grazie ad essa, fra breve non vi sarà più in tutta Italia un solo italiano proscritto, come in tutta Italia non vi dovrà più essere un sol uomo non libero.»

Voi troverete naturale, onorevoli miei colleghi, che avendo io manifestato fino da quell'epoca questi sentimenti, ai quali credo essermi serbato fedele, io creda oggi impegnata la mia coscienza, a domandare al Parlamento che ripari un così grave errore qual si fu quello commesso dai novissimi autori del nostro Codice di procedura penale; e certamente non mi dorrei, se un vostro voto, accogliendo la mia proposta, mentre correggerà questo errore, renda anche più sicuro e vicino il giorno in cui l'Italia non abbia più alcun proscritto fra i suoi figli. (*Benissimol*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nel discorso che ho poc'anzi avuto l'onore di fare alla Camera, io ho detto essere tradizione costituzionale del diritto pubblico europeo il considerare la facoltà di concedere amnistia come una prerogativa che il re esercita secondo i casi e le circostanze, con la sua prudenza e la sua saviezza. Mi è parso, signori, che l'onorevole Cancellieri nella sua replica abbia dubitato di questa asserzione, invocando l'autorità di taluni scrittori che hanno sostenuto un'opinione contraria. Ma io non ho taciuto questa discordanza di opinioni, ed ho fra l'altro ricordato come in Francia nel 1834 siasi elevata e lungamente dibattuta questa questione nel Parlamento; se l'amnistia, cioè, fosse come la grazia una prerogativa esclusiva della Corona, ovvero se il concorso del Parlamento fosse necessario per accordarla: ed ho rammentato come la maggioranza di quella assemblea accolse quel voto appunto al quale voi pure avete dato pur ora il vostro suffragio. Epperò nel periodo di vita costituzionale di quella nazione le amnistie furono sempre concesse per decreto reale. Non ve ne ha che una sola votata per legge, ed è quella del 12-14 gennaio 1816; ma quella non fu vera amnistia, ma piuttosto legge di bando e di proscrizione, un vero bill *d'attainder* contro un certo numero di persone che si vollero bandire dal regno, al quale atto per minore responsabilità si credette utile di associare gli altri poteri. E non pertanto nella Camera dei pari fu espressamente dichiarato che « la comunicazione precedente, la discussione e la deliberazione comune di quell'atto di amnistia erano state

dalla parte di sua maestà una bontà tutta gratuita; perchè (notate), al re solo, senza dipendenza e senza divisione, appartiene il diritto di amnistia, e perchè questo diritto era essenzialmente inerente alla Corona, ed essa poteva esercitarlo come meglio le piaceva, sia da sè sola, sia associandovi il concorso delle due Camere. » E fu proposto ed adottato che la Camera ringraziasse il re di averla associata all'atto di clemenza contenuto nella legge di cui si trattava.

Lo stesso sistema di fare e grazia ed amnistia per solo decreto reale è prevalso finora senza discussioni in Italia. L'onorevole Cancellieri ricordò che Carlo Alberto nel 1848 nel pubblicare un'amnistia si riferì ai pieni poteri che gli erano stati delegati; ma è caso unico questo; ed è pur uopo notare che in quell'atto ben altre disposizioni si contenevano relative perfino a' diritti privati e ai patrimoni degli amnistiati. Ma, ad eccezione del preambolo di quel solo decreto, dal 1848 fino al 1865 le moltissime amnistie che sono state concesse, lo furono tutte per decreto reale, e tutte con l'indicazione e la considerazione: « visto l'articolo 8 dello Statuto. »

Però, signori, io debbo essere conseguente a questi principii. Se l'amnistia è una prerogativa reale, essa non può avere altri limiti ed altre condizioni che quelli soli che il re, nel concederla, crede di apporvi.

Ora che ha fatto il Codice di procedura penale? Esso ha fatto due cose: da una parte ha definito il modo, la forma e gli effetti delle amnistie; dall'altra ha posti certi limiti e certe restrizioni alle conseguenze di esse.

Sotto il primo rapporto eseguendo l'articolo 8 dello Statuto ed uniformandosi alla pratica finora seguita, ha dichiarato concedersi le amnistie *per decreto reale* sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, ed udito il Consiglio dei ministri: abolire esse l'azione penale ed estinguere le pene inflitte pei reati determinati nel decreto reale; poter esser le amnistie semplici e senza condizioni, ovvero sottoposte a certi obblighi e a certe condizioni; venire applicate dalla Sezione di accusa, dal tribunale o dal pretore che ha proceduto pel giudizio. Tutto questo, signori, è contenuto nell'articolo 830 del nuovo Codice di procedura. E giustamente, legalmente queste disposizioni dovevano essere comprese in quella parte della legislazione. Imperocchè è nel Codice di procedura penale che si tratta delle maniere con le quali sorge, procede e si estingue l'azione penale; e l'amnistia, che abolisce l'azione penale o estingue la pena, quivi appunto doveva essere contemplata: è nel Codice di procedura penale che si definiscono le forme del procedimento, e le autorità competenti a giudicare delle questioni che possono sorgere nel corso d'un giudizio, o durante la esecuzione di una pena; e però era in quel Codice appunto che dovevano determinarsi i modi e le forme con le quali le amnistie vanno applicate, e designare le autorità che